

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **5/1979** (ECLI:IT:COST:1979:5)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **19/12/1978**; Decisione del **22/01/1979**

Deposito del **27/01/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14439**

Atti decisi:

N. 5

ORDINANZA 22 GENNAIO 1979

Deposito in cancelleria: 27 gennaio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38 del 7 febbraio 1979.

Pres. GIONFRIDA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942,

n. 426 (così come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1978 dal Procuratore della Repubblica di Salerno, nel procedimento penale a carico di Brunetti Gennaro, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 1978, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), in riferimento all'art. 11 Cost. ed agli artt. 48 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Considerato che questa Corte ha ripetutamente deciso (sentt. n. 40, n. 41 e n. 42 del 1963; ord. n. 186 del 1971) nel senso che il pubblico ministero non è legittimato - in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - a promuovere giudizi di legittimità costituzionale, sostituendosi alla autorità giurisdizionale competente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), sollevata dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.